



ORDINANZA N. 8 /2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art.1 dell'ordinanza n. 13/15 con cui si destinava l'area "L" del Piazzale Angioino "*alla sosta dei veicoli del personale di Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Carabinieri, Guardia di Finanza...*";

RILEVATO che l'art.2 dell'ordinanza n. 1/16, nel ribadire la destinazione d'uso dell'area L del piazzale Angioino, per mero errore materiale non riporta la Polizia di Stato;

RITENUTO necessario rettificare l'ordinanza n. 1/16, inserendo tra le categorie autorizzate alla sosta anche la Polizia di Stato e specificando la disciplina degli stalli e la relativa assegnazione;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

**Art.1
Articolo 1**

L'art. 2 dell'ordinanza 1/16 è abrogato e così sostituito:

L'art. 1 punto 2 dell'ordinanza n. 13/15 è così modificato:

2. zona L (come risultante da planimetria allegata): area riservata alla sosta dei veicoli del personale di Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Carabinieri, Agenzia delle Dogane in servizio presso la Stazione Marittima. L'accesso e l'attribuzione



degli stalli di sosta nella predetta area verranno disciplinati dagli Enti/Comandi FF.OO. suddetti, presenti nella Stazione Marittima, secondo quanto riportato dalla segnaletica orizzontale ivi presente che identifica le singole Amministrazioni.

La predetta disposizione può essere revocata e/o sospesa qualora per esigenze operative l'area dovesse essere asservita ad altri scopi.

Art.2


I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, li - 3 APR. 2018

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO



ALL ORD 13/2015

